

IL FUOCO, LA CROCE, LE BESTIE:
I SUPPLICIA DEI LATRONES
FRA PUNIZIONE, VENDETTA E TERRORE*

di

Gaetano Arena

Riferisce Ammiano Marcellino, a proposito delle incursioni compiute nel 354 d.C. dagli Isauri, che i banditi passarono *ex latrociniiis occultis et raris* a massicce imprese di guerra, soprattutto dopo essere stati profondamente colpiti dal trattamento indegno riservato ad alcuni loro connazionali che, fatti prigionieri, *praeter morem* furono esposti *feris praedatricibus* durante uno spettacolo nella città di Iconium¹. Ad un'analisi appena più approfondita, che superi cioè

* Ringrazio l'amico Francesco Arcaria per l'affettuosa sollecitudine nella revisione degli aspetti strettamente giuridici del presente lavoro.

¹ Amm. 14, 2, 1 (t. I, 61-62 Galletier): ... *et Isauri, quibus est usitatum saepe pacari, saepeque inopinis excursibus cuncta miscere, ex latrociniiis occultis et raris, alente impunitate adulescentem in peius audaciam, ad bella gravia proruperunt, diu quidam perduelles spiritus irrequietis motibus erigentes, hac tamen indignitate perciti vehementer, ut iactitabant, quod eorum capti quidam consortes, apud Iconium Pisidiae oppidum in amphiteatrali spectaculo feris praedatricibus obiecti sunt praeter morem*. A proposito dei sistemi adottati dai magistrati cittadini per limitare i conflitti ed offrire mezzi di sostentamento alla popolazione urbana e strumenti per finanziare la competizione all'interno delle città, si veda K. Hopwood, *Bandits, elites and rural order*, in A. Wallace-Hadrill (ed.), *Patronage in ancient society*, London 1989, 170-187; in riferimento alla presenza di un gruppo di Isauri ribelli lungo la costa cilicia (Amm. 27, 9, 7), cfr. Id., *Bandits between Grandees and the State: the Structure of Order in Roman Rough Cilicia*, in Id. (ed.), *Organised Crime in Antiquity*, London 1999, 177-206; Id., *Policing the hinterland: Rough Cilicia and Isauria*, in S. Mitchell (ed.), *Armies and Frontiers in Roman and Byzantine Anatolia*, Oxford 1983, 173-187; ancora sulla funzione degli agenti di polizia in Cilicia Tracheia ed Isauria, B.D. Shaw, *Bandit highlands and lowland peace: the mountains of Isauria-Cilicia. I.*, *JESHO* 33, 2, 1990, 199-233 (età achemenide, ellenistica e romana); Id., *Bandit highlands and lowland peace: the mountains of Isauria-Cilicia. 2.*, *JESHO* 33, 3, 1990, 237-270 (Tarda Antichità). Sull'Isauria tra conquista romana ed età tardoantica si vedano inoltre R. Syme, *Isaura and Isauria. Some problems*, in E. Frézouls (par), *Sociétés urbaines, sociétés rurales dans l'Asie Mineure et la Syrie hellénistiques et romaines. Actes du colloque organisé à Strasbourg (novembre 1985)*, Strasbourg 1987, 131-147; C.E. Minor, *The Robber Tribes of Isauria*, *AncW* 2, 1979, 117-127; H. Hellenkemper, *Legionen im Bandenkrieg, Isaurien im 4. Jahrhundert*, in D. Planck (hrsg.), *Studien zu den Militärgrenzen Roms*, Stuttgart 1986, 625-634; W.D. Burgess, *The Isaurians in the fifth century A.D.*, Madison 1985 (diss.; summary in *DA* 46, 1985, 1375A); Id., *Isaurian names and the ethnic identity of the Isaurians in late antiquity*, *AncW* 21, 1990, 109-121; Id., *Isaurian factions in the reign of Zeno the Isaurian*, *Latomus* 51, 1992, 874-880; Id., *Isauria and the Noti-*

il dato puramente evenemenziale, emergono chiaramente taluni aspetti concernenti il rapporto fra il livello di pericolosità del bandito e la necessità dello Stato romano di comminare pene adeguate: l'*impunitas* stimola l'*audacia* dei *latrones*; i *latrocinia occulta et rara* si trasformano in *bella gravia*; i *latrones* si dichiarano con insistenza profondamente colpiti *hac indignitate*, cioè dalla *damnatio ad bestias*; l'esposizione *feris praedatricibus* da un lato è ritenuta "indegna" dagli stessi banditi – dei quali Ammiano riporta, circostanza invero tutt'altro che consueta, il punto di vista – dall'altro viene definita come un provvedimento *praeter morem*, cioè preso "contrariamente ad ogni consuetudine", almeno secondo la traduzione proposta da A. Selem².

Lo stesso Ammiano (19, 13, 1-2), d'altra parte, sempre a proposito dei *furta et latrocinia* compiuti dagli Isauri, racconta che per domare i briganti *vi vel ratione* fu inviato nel 359 il *comes Lauricius, homo civilis prudentiae, qui minus potius quam acerbitate pleraque correxit. Adeo ut eo diu provinciam obtinente, nihil accideret, quod animadversione dignum aestimaretur*³. Le intimidazioni di *Lauricius* furono dunque sufficienti a scongiurare ulteriori *latrocinia* che richiedessero da parte dello Stato atteggiamenti repressivi violenti, che fossero, cioè, dal punto di vista del governo romano, *animadversione digna*.

Anche se l'opera ammiana effettivamente abbonda di rimandi espliciti a fenomeni di "banditismo" in diverse aree dell'Impero, ad Occidente come ad Oriente⁴, tuttavia, ai fini di uno studio sulle pene capitali inflitte ai banditi, non

tia Dignitatum, *AncW* 26, 1, 1995, 79-88; A. Lewin, *Banditismo e Civiltà nella Cilicia Tracheia antica e tardoantica*, *QS* 76, 26, 1, 1991, 167-184. Sull'effettiva ubicazione di Iconium (odierna Konya) in Lykaonia, e non in Pisidia come invece riferisce Ammiano, si vedano K. Belke-M. Restle, *Galatien und Lykaonien* (Tabula Imperii Byzantini, Band 4), Wien 1984, 176-178.

² Ammiano Marcellino. *Le Storie*, vol. I, Torino 1994² (1973), 63. Selem si basa sul testo dell'edizione di J.C. Rolfe, London-Cambridge (Mass.) 1956, vol. I, 13 che rende *praeter morem* con l'inciso "an outrage without precedent"; É. Galletier, *Ammien Marcellin. Histoire. Tome I (livres XIV-XVI)*, Paris 1968, 62, traduce "contrairement à la coutume".

³ Lauricio, ricordato anche da Socrate (*h.e.* 2, 39, 6: Λαυρίκιος ὁ τῶν κατὰ τὴν Ἰσαυρίαν στρατιωτῶν ἡγούμενος), è significativamente menzionato in relazione ad un intervento militare contro i banditi in un'epigrafe rinvenuta in Isauria nei pressi del Calicadno: *iussu dd. nn. Constantii triumfatoris | Augusti et Iuliani nob. Caesaris | castellum diu ante a latronibus | possessum et provinciis perniciosum | Bassidius Lauricius v.c. com. et | praeses occupavit ad[que]ue ad perpetuam [q]uietis firmitatem militum | praesidio munitum Antiochiam | nuncupavit (CIL 3, 1, fasc. I-II suppl., 6733=ILS 1, 740)*; cfr. anche R. Syme, *Ammianus and the Historia Augusta*, Oxford 1968, 43-52, in particolare 45; *PLRE I, Bassidius Lauricius* 497.

⁴ 14, 2, 7-8 (Isauri *grassatores, latrones*); 20 (Isauri *latrones*); 8, 4 (*praedones* di Cilicia ed Isauria); 9, 5; 16, 9, 1 (*latrocinia* dei Persiani); 10, 20 (*latrocinia* dei Sarmati); 12, 6 (*latrones* Alamanni); 17, 12, 2 (*latrocinia* di Quadi e Sarmati); 13, 27 (*latrocinia* dei Sarmati); 23, 6, 2 (Arsace capo di *latrones* nell'età dell'adolescenza); 24, 2, 4 (Podosace, filarco dei Saraceni, *famosi nominis latro*); 27, 2, 3 (*latrocinia castra* degli Alamanni); 9, 6-7 (Isauri *praedones, grassatores, latrones*); 10, 1 (Alamanni); 28, 1, 12 (Leone, *latro Pannonius, notarius* e poi *ma-*

si riscontrano, oltre al passo relativo all'incursione del 354, altri brani particolarmente significativi, eccezion fatta per un riferimento indiretto contenuto nel brano relativo alla condanna di Gallo. *Eum capitali supplicio destinavit, et ita colligatis manibus in modum noxii cuiusdam latronis, cervice abscisa, ereptaque vultus et capitis dignitate, cadaver est relictum informe* [...]. Così Ammiano (14, 11, 23), senza eccessive concessioni ad artifici stilistici, descrive la fine riservata da Costanzo al cugino Gallo. In questo truce quadro di vilipendio corporale Gallo avrebbe subito, almeno secondo la testimonianza ammiana, il *capitale supplicium* con le mani legate dietro la schiena "alla stregua di un brigante dannoso" e, dopo la decapitazione, l'informe tronco, orrendamente mutilato, sarebbe stato abbandonato, insepolto, "senza alcuna traccia di dignità nel volto e nel capo"⁵. La descrizione del cadavere di Gallo *colligatis manibus in modum noxii cuiusdam latronis* ben si collega con un passo del giurista severiano Callistrato a proposito della condanna inflitta ai *latrones famosi*: essi dovevano essere *furca figendi* ("confitti nella forca"), affinché la loro vista inducesse altri a non commettere gli stessi crimini e fosse di conforto *cognatis et adfinibus* degli uccisi vedere applicata la pena nello stesso luogo in cui i *latrones* avevano commesso gli omicidi⁶. Non doveva trattarsi di impiccagione, bensì di una tortura inflitta mediante assi lignei congiunti a formare una V o una Y rovesciata e gravanti sulla schiena del condannato, il quale veniva condotto a frustate sul luogo del supplizio per essere infine messo a morte nelle forme previste dalla consuetudine o dalla legge⁷. Nel caso di Gallo si trattò di

gister officiorum); 1, 38; 2, 10-11 (*latrocinia* nelle Gallie e *Maratocupreni grassatores* in Siria); 4, 21 (differenza tra *fures* e *latrones*); 29, 5, 46 (Firmo, principe della Mauretania, *latro funereus*); 6, 8 (*latrocinia* di Quadi e Sarmati); 30, 6, 2; 31, 2, 21 (*latrocinia* degli Alani); cfr. anche 31, 5, 17; 7, 2.

⁵ Per un'analisi narratologica del resoconto ammiano su trasferimento, interrogatorio e fine miserabile di Gallo senza degna sepoltura, si veda N. Baglivi, *Ammiana*, Catania 1995, 46-49; cfr. anche *PLRE I, Fl. Claudius Constantius Gallus* 4, 224-225.

⁶ *Dig.* 48, 19, 28, 15-16 (*Callistr. 6 de cogn.*): *Famosos latrones in his locis, ubi grassati sunt, furca figendos compluribus placuit, ut et conspectu deterreantur alii ab isdem facinoribus et solacio sit cognatis et adfinibus interemptorum eodem loco poena reddita, in quo latrones homicidia fecissent: nonnulli etiam ad bestias hos damnaverunt.*

⁷ E. Cantarella, *I supplizi capitali in Grecia e a Roma. Origini e funzioni della pena di morte nell'antichità classica*, Milano 1991, 198-203; 287; cfr. 177-178 a proposito di Amm. 15, 7, 4: il prefetto urbano Leonzio, sempre durante il regno di Costanzo, nel 355-356, riconobbe un noto provocatore di disordini a Roma, *Petrus Valuomeres*, ed ordinò che fosse sospeso (*suspendi praecepit*) alla corda con le mani legate dietro la schiena (*post terga manibus vinctis*) per essere fustigato. Sulla valenza della movimentata e drammatica storia dell'arresto di Pietro come esempio significativo di rappresentazione di una «realtà sfigurata, sanguinaria e spettrale» (66), resa attraverso lo «specchio deformante dell'ordinaria umanità» (68), cfr. E. Auerbach, *Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale*, trad. it. Torino 1979⁸ [1956], vol. I, 58-86.

decapitazione – a conferma del fatto che le mani legate non indicassero *suspensio* alla *furca* e strangolamento per mezzo del patibolo – pena normalmente prevista per i rei di *perduellio*, ossia d’alto tradimento ed attentato all’ordine costituito⁸. Con le mani legate dietro la schiena, curvo sotto il peso della *furca*, il condannato, fustigato e pungolato dagli assistenti del magistrato, ingiuriato e non di rado lapidato dalla folla, al termine della sua “passeggiata ignominiosa” veniva decapitato⁹. Anche la negazione di una degna sepoltura trova già un riscontro interessante in un brano del trattato *Sulle dimostrazioni anatomiche* del medico Galeno il quale, alla fine del II secolo d.C., riferisce di aver visto “lo scheletro di un bandito (ληστοῦ σκελετόν) che giaceva sul ciglio di una strada in salita. Il brigante era stato ucciso da un viandante che si era difeso da un assalto. Nessuno degli abitanti del luogo aveva intenzione di seppellirlo (οὐκ ἔμελλε δὲ θάψειν οὐδεὶς τῶν οἰκητόρων τῆς χώρας ἐκείνης): anzi odiavano i banditi e si compiacevano di vedere quel corpo alla mercé degli uccelli, che in pochi giorni lo spolparono, lasciando lo scheletro disponibile per un eventuale studio anatomico”¹⁰.

Ricapitolando: il parallelo tra la condanna di Gallo e la pena inflitta ad un comune bandito sembrerebbe circoscrivibile solo alla fase preliminare dell’esecuzione, quella che comportava la legatura dei polsi dietro la schiena, e a quella conclusiva, che prevedeva l’abbandono del corpo *insepultus* e dunque la negazione di una degna sepoltura; diversamente per il momento centrale, quello dell’uccisione vera e propria mediante decapitazione (*securi percussio* o *decol-*

⁸ Costanzo II in *CTh.* 9, 38, 2 (... *universos ergo praecipimus esse securos exceptis quinque criminibus, quae capite vindicantur*) del 6 settembre 354 [353] non ammette indulgenza per i grandi crimini posti in testa alla gerarchia criminale (esplicitamente indicati, però, in *CTh.* 9, 38, 3 del 5 maggio 367 [369]: ... *sacrilegus in maiestate, reus in mortuos, veneficus sive maleficus, adulter raptor homicida*) e punibili con la decapitazione: questa è appunto la sorte di Gallo.

⁹ B. Santalucia, *Alle origini del processo penale romano*, *Iura* 35, 1984, 47-72, in particolare 53-56 e nota 24; E. Cantarella, *I supplizi capitali*, cit., 153-159; V.A. Sirago, *Trecentomila croci. Banditi e terroristi nell’Impero Romano*, Como 1984, 28. Cfr. *Dig.* 48, 19, 38, 1-2 (*Paul. 5 sent.*): *Si quis aliquid ex metallo principis vel ex moneta sacra furatus sit, poena metalli et exilii punitur. Transfugae ad hostes vel consiliorum nostrorum renuntiatores aut vivi exuruntur aut furcae suspenduntur. Actores seditionis et tumultus populo concitato pro qualitate dignitatis aut in furcam tolluntur aut bestiis obiciuntur aut in insulam deportantur*. Secondo parte della dottrina il colpevole era condannato all’uccisione a colpi di bastone (*supplicium more maiorum*), secondo altra dottrina alla decapitazione (*securi percussio*): V. Arangio-Ruiz-A. Guarino-G. Pugliese, *Il diritto romano: la costituzione, caratteri, fonti, diritto privato, diritto criminale*, Roma 1980, 258. Sul ‘vocabolario’ della decapitazione si veda J.-L. Voisin, *Les Romains, chasseurs de têtes*, in *AA.VV., Du châtement dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique. Table ronde organisée par l’École française de Rome avec le concours du Centre national de la recherche scientifique (Rome 9-11 novembre 1982)*, Roma 1984, 241-293, soprattutto 245-253.

¹⁰ *Gal. anat. admin.* 1, 2 (t. II, 221-222 Kühn).

latio), la quale invece rappresentava comunque una morte “fortunata” se paragonata alle altre morti di Stato, quali appunto le condanne inflitte in sede di repressione *extra ordinem*, cioè i *summa supplicia*, *poenae* come la vivicombustione (*vivi crematio*), la crocifissione (*crucifixio*, spesso indicata anche come *sumum supplicium*), lo sbranamento (*ad bestias obici*), oltre ai *tormenta*, atroci torture, condanne teoricamente non capitali ma spesso di fatto esiziali¹¹. A *tormenta* inflitti ai *latrones* in Egitto fa in effetti riferimento lo stesso Ammiano (22, 16, 23): ... *nulla tormentorum vis inveniri adhuc potuit, quae obdurato il-*

¹¹ Il funzionario giudicante in materia di repressione *extra ordinem* poteva infatti infliggere, invece della *poena capitis* (ossia morte rapida per decapitazione), alcune condanne come i *summa supplicia* (cioè, appunto, crocifissione, condanna alle bestie, vivicombustione) che conducevano comunque alla morte ma dopo terribili sofferenze: cfr. U. Brasiello, *La repressione penale in diritto romano*, Napoli 1937, 246-271, soprattutto 250 e 257 a proposito dei *summa supplicia*, considerati pene *sui generis* piuttosto che vere e proprie modalità d’esecuzione della consueta condanna capitale inflitta per mezzo della spada; C. Dupont, *Le Droit Criminel dans les Constitutions de Constantin. Les peines*, Lille 1955, 15-21; E. Cantarella, *I supplizi capitali*, cit., 192-198; V.A. Sirago, *Trecentomila croci*, cit., 27; V. Arangio-Ruiz-A. Guarino-G. Pugliese, *Il diritto romano*, cit., 309. Sulle tradizioni evangeliche che collegano Gesù all’immagine del bandito e sulla crocifissione come risposta dell’*élite* sacerdotale di Gerusalemme, oltre che del governo romano, alla minaccia del banditismo e di altre forme di ribellione, cfr. K.C. Hanson-D.E. Oakman, *Palestine in the time of Jesus. Social structures and social conflicts*, Minneapolis 1998, trad. it. *La Palestina ai tempi di Gesù. La società, le sue istituzioni, i suoi conflitti*, Milano 2003, 119-129. Secondo P. Brown, *The Making of Late Antiquity*, Cambridge (Mass.), 1978, trad. it. *Genesi della tarda antichità*, Torino 2001, 87, lo stato di esaltazione indotto dalla violenza avrebbe turbato il sonno di tutti e non dei soli cristiani, come si evincerebbe da alcuni incubi ricorrenti (riportati nell’*Interpretazione dei sogni* di Artemidoro 2, 52-54) e relativi alle peggiori esperienze vivibili nell’anfiteatro, ossia, appunto, la vivicombustione (ζῶντα κατακαίεσθαι), la crocifissione (σταυροῦσθαι) ed il combattimento con le fiere (θηριομαχεῖν). Come ha precisato J.-L. Voisin, *Pendus, crucifiés, “oscilla” dans la Roma païenne*, *Latomus* 38, 1979, 422-450, il patibolo e la crocifissione sono identici nel loro principio (il condannato non è a contatto con la madre Terra) e nel loro risultato (rimanendo insepolto il morto diviene un essere malefico dal quale proteggersi, soprattutto per mezzo degli *oscilla*); eppure strangolati ed impiccati sembrano appartenere a due universi differenti, perché i primi (morti per asfissia meccanica causata dalla costrizione del collo mediante cingolo) hanno diritto agli onori funebri, i secondi (deceduti per asfissia meccanica indotta dalla sospensione del corpo mediante laccio applicato al collo e conseguente costrizione di quest’ultimo per effetto del peso del corpo stesso) fanno invece parte degli *insepulti* (429); sull’argomento cfr. anche E. Cantarella, *I supplizi capitali*, cit., 121-122; V.A. Sirago, *Trecentomila croci*, cit., 29; E. Costa, *Crimini e pene da Romolo a Giustiniano*, Bologna 1921; F. De Martino, *I “supplicia” dell’iscrizione di Pozzuoli*, *Labo* 21, 1975, 211-214; F. Parente, *Patibulum, crux, furca. Alcune osservazioni a proposito di un libro recente*, *RFIC* 107, 3, 1979, 369-378. Sullo strangolamento cfr. N. Loraux, *Le corps étranglé. Quelques faits et beaucoup de représentations*, in AA.VV., *Du châtement*, cit., 195-224, in particolare 205. Sulle pene e le torture in generale si veda C. Vismara, *Il supplizio come spettacolo*, Roma 2001² (1990), 20-30; in particolare sulla condanna allo sbranamento, cfr. A. Pillet, *Étude sur la “damnatio ad bestias”*, *Romana tellus* 1, 1912, 218-228; G. Ville, *La gladiature en Occident des origines à la mort de Domitien*, Rome 1981, 235-240.

lius tractus [scil. Aegypti] latroni invito elicere potuit, ut nomen proprium dicat. Per quanto non si tratti di condanna a morte è fuor di dubbio che il bandito egiziano, ostinato e recalcitrante, doveva resistere ad ogni genere di violenze corporali, di torture appunto, pur di non dichiarare le proprie generalità¹².

Proprio traendo spunto dal sopracitato passo di Galeno, B.D. Shaw, autorevole studioso del banditismo nel mondo romano, si è posto due fondamentali interrogativi: la negazione della sepoltura al bandito era un fatto eccezionale o costituiva la norma? E poi: l'odio dei locali confermerebbe che il brigantaggio non può essere inquadrato nel "banditismo sociale" teorizzato in diversi ed importanti studi moderni come quelli di E.J. Hobsbawm sul brigante-contadino, sul bandito-gentiluomo?¹³ Delle due domande si può tentare in questa sede di rispondere – comunque in termini più generali di pene abitualmente comminate ai briganti – soltanto alla prima, mentre la seconda – alla quale sono peraltro già stati dedicati importanti contributi – non rientra nell'ambito della ricerca qui condotta¹⁴; tuttavia tentare di formulare qualche risposta al primo quesito

¹² Sulla repressione del banditismo di strada nell'Egitto grecoromano cfr. K. Stebnicka, *De praedonibus saec. I-II in Aegypto grassantibus*, *Meander* 46, 1991, 309-317; parole come *ληστικής, κακοῦθρος, ἀναχώρησις* nei papiri egiziani rifletterebbero il crudo mondo della realtà sociale piuttosto che l'aspetto "romanzesco" del banditismo: B.C. McGing, *Bandits, real and imagined, in Greco-Roman Egypt*, *BASP* 35, 3-4, 1998, 159-183; N. Lewis, *Brief footnotes on banditry in the papyri*, *BASP* 37, 1-4, 2000, 95-96.

¹³ B.D. Shaw, *Bandits in the Roman Empire*, *P&P* 105, 1984, 3-52, in particolare 5; cfr. anche in generale Id., *Il bandito*, in A. Giardina (a cura di), *L'uomo romano*, Bari 1993 (1989), 335-384; T. Grünewald, *Räuber, Rebellen, Rivalen, Rächer. Studien zu Latrones in Römischen Reich*, Stuttgart 1999. Secondo la storiografia di matrice marxista, i ceti rurali, nella rottura della legalità, avrebbero espresso, seppur inconsapevolmente ed in maniera ancora immatura, una possibile e futura "coscienza di classe": cfr. E.J. Hobsbawm, *Primitive Rebels. Studies in Archaic Forms of Social Movement in the 19th and 20th Centuries*, Manchester 1959, trad. it. *I ribelli: forme primitive di rivolta sociale*, Torino 1966; Id., *Bandits*, London 1969, trad. it. *I banditi: il banditismo sociale nell'età moderna*, Torino 1971; Id., *Uncommon People. Resistance, Rebellion and Jazz*, London 1998, trad. it. *Gente non comune*, Milano 2000, 249-259.

¹⁴ Per la localizzazione geografica e l'articolazione temporale e soprattutto per le caratteristiche sociali dei fenomeni di banditismo nel mondo romano cfr. in genere H.J.L. van Hooff, *Latrones famosi. Bandieten tussen rovers en rebellen in het romeinse keizerrijk*, *Lampas* 15, 1982, 171-194 (in olandese; *summary* in inglese); Id., *Ancient Robbers: Reflections behind the Facts*, *AncSoc* 19, 1988, 105-124. Secondo J. Burian, *Latrones. Ein Begriff in römischen literarischen und juristischen Quellen*, *Eirene* 21, 1984, 17-23, benché dalle autorità siano invariabilmente qualificati come *latrones* tutti i gruppi ribelli o le popolazioni non sottomesse, il termine *latro* sembrerebbe rimandare per lo più ad una nozione di criminalità di diritto comune (brigantaggio di strada), piuttosto che alludere ad una forma specifica della lotta di classe. In un'ideale storia della "resistenza" all'*imperium Romanum* un posto di rilievo potrebbe ad esempio venire riservato ad un episodio di rivolta individuale come quello di Damone, che secondo J. Thornton, *Lo storico, il grammatico, il bandito. Momenti della resistenza greca all'imperium Romanum*, Catania 2001, 215-247, rientrerebbe già a pieno titolo nel dibattito sull'applicabilità o meno al

può probabilmente contribuire a fare maggiore luce anche sul secondo. Non si tratterà in questo caso di uno studio di taglio squisitamente etimologico o semantico su origine e significato del termine *latro*, né si presenterà una rassegna di tipo evenemenziale sui molteplici episodi di banditismo nell'Impero romano e neppure si condurrà un'indagine dettagliata sui testi giuridici, i quali invero, pur contenendo numerosi cenni ai banditi, di fatto presentano esigui riferimenti specificamente concernenti le tipologie di condanna riservate ai *latrones*¹⁵. In questa sede preme piuttosto cogliere la conseguenza dell'aspetto punitivo sul piano politico e sociale, individuare la funzione, o le funzioni, della pena editale, della prassi giudiziaria e repressiva, verificare l'eventuale fine dissuasivo o il reale effetto deterrente esercitati dallo Stato attraverso la violenza corporale, il valore sociale da essa posseduto nella sua terrificante esemplarità, plateale visibilità e spaventosa ferocia.

In uno studio recente di C. Wolff, fondato sulle testimonianze di giuristi, storici e romanzieri, sono state enucleate cinque cause principali del brigantaggio, quali la povertà, o comunque le difficoltà materiali e/o i disagi psicologici (come nei casi del Thyamis eliodoreo o dell'Hippochoos delle *Efesiache*), l'ere-

mondo antico della discussa e sfuggente categoria di "banditismo sociale", la quale tuttavia sembrerebbe aver ben poco a che vedere con la realtà del banditismo nell'Impero romano e soprattutto dei rapporti fra i briganti e la società contadina, spesso proprio essa stessa principale vittima delle attività banditesche.

¹⁵ Ci si limiterà a ricordare che negli autori arcaici in genere ed in Plauto in particolare *latro* indica il "mercenario", mentre in età tardo-repubblicana il termine è impiegato soprattutto nella sfera politica a significare *homo perditus*, antitesi del *bonus civis*, mentre in ambito militare *latrocinium* è usato per designare il saccheggio e la guerriglia: A. Milan, *Ricerche sul latrocinium in Livio. I: Latro nelle fonti preaugustee*, AIV 138, 1979-1980, 171-197; cfr. anche M. Clavel-Lévêque, *À propos des brigands. Discours, conduites et pratiques impérialistes*, DHA 2, 1976, 259-262 (in relazione a P. Briant, "Brigandage", *dissidence et conquête en Asie achéménide et hellénistique*, *ibid.*, 163-258); Ead., *Brigandage et piraterie: représentations idéologiques et pratiques impérialistes au dernier siècle de la République*, DHA 4, 1978, 17-31. Si vedano inoltre E. De Ruggiero, *DE IV*, 1, 460-466, s.v. *latrones*; G. Humbert, *DA III*, 2, 991-992, s.v. *latrocinium*; I. Pfaff, *Latrocinium*, *RE XII* 1, 1924, 978-980. In testi come *Dig.* 49, 16, 5, 8 e *CTh.* 7, 18, 7, dove si registra la tendenza ad assimilare i termini *latrones* e *desertores*, il significato di *latro* deve essere esteso a quello di "maestro d'armi, transfuga": V. Giuffrè, *Latrones desertoresque*, *Labeo* 27, 1981, 214-218. Sul termine *grassatores* cfr. M. Martina, *Grassatores e carmentarii*, *Labeo* 26, 1980, 155-175, soprattutto 155-165. Tra I a.C. e I d.C. il senato locale dei *municipia* e delle città poteva chiamare la popolazione a combattere i briganti sotto il comando di un *Ivir* o di un *praefectus arcendis latrocinii*: A.D. Manfredini, *Municipii e città nella lotta ai latrones*, *AUFG* 6, 1992, 23-24. Ed ancora si vedano S. Morgese, *Taglio di alberi e latrocinium*, *D.* 47, 7, 2, *SDHI* 49, 1983, 147-178, a proposito della disposizione che assimila ai *latrones* coloro i quali abbattano illegalmente gli alberi; F.M. de Robertis, *Interdizione dell'usus eorum e lotta al banditismo in alcune costituzioni del basso impero*, *SDHI* 40, 1974, 67-98, in merito ad una costituzione di Valentiniano I del settembre 364, che, con rare eccezioni, vieta l'uso del cavallo per contrastare il banditismo in alcune regioni dell'Italia centromeridionale.

dità geografica o biologica (come nel caso di contesti regionali “a vocazione banditesca” quali l’Isauria, o dell’apuleiano Emo di Tracia, il quale sembrerebbe recare un nome in qualche modo “predestinato”), il desiderio di potere, l’innata bellicosità, l’esigenza di lottare contro l’ordine stabilito. In quest’ultimo caso si tratterebbe di brigantaggio “politico”, mentre sarebbe assente la ricerca di una giustizia propriamente “sociale”, perché il bandito non ruberebbe ai ricchi per redistribuire ai poveri, secondo il “modello” hobsbawmiano, semmai preferirebbe spartire il bottino all’interno della ristretta cerchia dei suoi gregari. Le fonti giuridiche, storiche e letterarie mentre si soffermano sulle cause (vere o presunte) del banditismo, rivelerebbero d’altra parte la pressoché totale mancanza d’interesse da parte dello Stato romano nei riguardi di una concreta politica di prevenzione del fenomeno¹⁶.

Alle argomentazioni di fondo della Wolff, peraltro talvolta convincenti, si deve tuttavia obiettare che il terrore non era l’unico strumento di dissuasione, dal momento che i briganti, una volta catturati, subivano una punizione funzionale anche a recare giustizia, e vendetta, ai parenti degli uccisi; inoltre la paura della condanna non rappresentava l’unico deterrente poiché si adottavano altre misure repressive, statali come il distacco di *stationarii*, e locali come il ricorso ai *δωγμίται*¹⁷. Un recente studio di G. Zanon sulle strutture accusato-

¹⁶ C. Wolff, *Comment devient-on brigand?*, *REA* 101, 3-4, 1999, 393-403. Sull’argomento si vedano anche le considerazioni di ordine generale espresse da J.-L. Voisin, *L’historiographie de la criminalité en histoire romaine: à propos des latrones*, in B. Garnot (dir.), *Histoire et criminalité de l’antiquité au XXe siècle. Nouvelles approches. Actes du Colloque de Dijon-Chenove 3, 4 et 5 octobre 1991*, Dijon 1992, 15-20; M. Reddé, *La piraterie sous l’Empire romain*, *ibid.*, 333-336.

¹⁷ I *δωγμίται* sono ricordati dallo stesso Ammiano (27, 9, 6) proprio in relazione ai tentativi di tenere a freno le incursioni isauriche in Panfilia e Cilicia nel 368 d.C.: [*Musonius, vicarius Asiae*] ... *adhibitis semermibus paucis, quos Diogmitas appellant, unum grassatorum cuneum (si patuisset facultas), adoriri conatus, per angustum quendam transiens devexitatis anfractum, ad inevitabiles venit insidias, et ibi cum his confossus est quos ducebat*. Sulla presenza di *stationarii* in Anatolia centro-occidentale si veda M.F. Petracchia Lucernoni, *Gli stationarii in età imperiale*, Roma 2001, 23; 26; 50; 86 nr. 126 (Karallia); 23; 26; 52; 66 nr. 46 (Gorgoromeis); 23; 26; 47; 51; 87 nr. 132 (Vasada); 23; 46; 68 nr. 154 (Takina); su alcuni aspetti più strettamente giuridici cfr. R. Soraci, *Rapporti fra potere civile e potere militare nella legislazione processuale tardo-antica*, *QC* 3, 1991, 189-255, in particolare 229-231. Su *stationarii* e *δωγμίται* mi sia consentito il rinvio al mio *Città di Panfilia e Pisidia sotto il dominio romano. Continuità strutturali e cambiamenti funzionali*, Catania 2002, 87-90; 94-100; 453-455. Si veda inoltre da ultimo l’importante contributo di N. Yannakopoulos, *Preserving the Pax Romana: the peace functionaries in Roman East*, *MedAnt* VI 2, 2003, 825-905; su distaccamenti militari e corpi di polizia in area micrasiatica cfr. anche A. Lewin, ‘*Ius armorum*’, *polizie cittadine e grandi proprietari nell’Oriente tardoantico*, in *Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana. IX Convegno Internazionale*, Perugia 1993, 375-386; C. Brélaz, *Les colonies romaines et la sécurité publique en Asie Mineure*, in G. Salmeri-A. Raggi-A. Baroni, *Colonie romane nel mondo greco*, Roma 2004, 187-209, soprattutto 197-203.

rie della *cognitio extra ordinem* ha messo anzi in luce come il ruolo svolto da irenarchi, *stationarii* ed altri ufficiali della burocrazia imperiale non si limitasse a quello di *publici nuntiatores*, non si esaurisse cioè nella trasmissione della notizia del reato al giudice competente, ma come tali funzionari fossero tenuti a collaborare attivamente allo svolgimento del processo nell'ambito della repressione criminale statale *extra ordinem*¹⁸.

Comprendere significati e funzioni della pena di morte significa proprio cogliere le scelte fondamentali di una società, i postulati da essa ritenuti essenziali per la propria sopravvivenza, i margini lasciati al dissenso ed i limiti della tolleranza¹⁹. Nello specifico, anzi, ricostruire valenze e scopi della risposta punitiva formulata dal governo romano nei riguardi del banditismo può contribuire a chiarire quale fosse il sistema dei comportamenti repressi. In altre parole, modalità e tempi dell'esecuzione capitale riservata a *latrones*, *praedones* e *grassatores*, pur nella loro agghiacciante brutalità (per taluni versi degna, se considerata in prospettiva attualizzante, degli approcci di indagini criminologiche volte ad elaborare *identikit* comportamentali e profili psicologici degli autori di gesti efferati, a penetrare, cioè, la logica delle loro azioni, il motore primo della loro pernicioso aggressività, lo stile ed i rituali dei loro misfatti) possono far luce su spinte sociali e scelte politiche della "morte di Stato"; possono consentire, cioè, di individuarne non tanto le giustificazioni teoriche, quanto piuttosto le esigenze concrete, quali – oltre alla certezza della pena, al soddisfacimento della vendetta ed alla minaccia di future, possibili punizioni – la continua, e spettacolare, ri-affermazione di un potere centrale forte, militarmente e politicamente consolidato, e quindi garante di protezione dai pericoli, esterni e soprattutto interni alla vasta compagine territoriale dell'Impero.

Se riconsiderati in tale prospettiva, i brani ammianeî riportati e discussi pongono in evidenza da un lato un atteggiamento di Roma non sempre ed indistintamente repressivo (in taluni casi infatti bastano le minacce e non è necessario il ricorso alla violenza, in altri invece l'*impunitas* non "paga" ed occorrono perciò i *supplicia* o i *tormenta*, oppure l'"insolita" [?] condanna allo sbrana-mento), dall'altro le due antitetiche prospettive dei *latrones* e del governo centrale (da una parte il brigante che lamenta di aver subito un trattamento "indegno", dall'altra il rappresentante del potere centrale che si prodiga affinché non abbia verificarsi nulla "degnò" di castigo).

¹⁸ G. Zanon, *Le strutture accusatorie della cognitio extra ordinem nel Principato*, Padova 1998, 95-142, in particolare 127, nota 69, a proposito di Amm. 14, 11, 19-23 dove sarebbe attestato l'esercizio di un'attività di spionaggio da parte degli *agentes*, scelti per svolgere incarichi particolarmente delicati, legati non tanto a veri e propri servizi segreti ma ad attività delatoria tramite la proposizione di una solenne accusa e la stesura di un rapporto scritto.

¹⁹ E. Cantarella, *I supplizi capitali*, cit., 7-8.

Sembrirebbe tuttavia richiedere ancora un chiarimento la vera (o presunta?) “anomalia” del trattamento riservato ai briganti Isauri gettati in pasto alle belve. B.D. Shaw – che traduce il sintagma *praeter morem* “contrary to all customary practice” – spiega il senso globale del passo ammiano 14, 2, 1 come interruzione delle consuetudini ormai invalse nei rapporti degli Isauri con lo Stato, infrazione di leggi non scritte, violazione di una sorta di etica delle relazioni a causa di una condanna ad una punizione sentita come moralmente degradante prima ancora che umanamente orripilante²⁰. Anche G. Ville ha tentato di fornire una spiegazione del brano in questione, «malheureusement peu explicite», ed in particolare ha proposto un’interpretazione di *praeter morem* in chiave di deroga alla morale cristiana ritenuta ormai imperante²¹. Secondo J.-P. Callu l’espressione ammiana dipenderebbe anzi dall’influsso esercitato dal cristianesimo su una tipologia di condanna che avrebbe rievocato in maniera troppo incisiva – all’interno di un Impero ormai ufficialmente cristiano da quasi mezzo secolo – le persecuzioni inflitte ai testimoni della nuova fede²². In tempi ancora più recenti, K. Hopwood, in un contributo dedicato specificamente alla testimonianza ammiana sull’Isauria, ha avanzato l’ipotesi, invero poco convincente ed anzi sostanzialmente allineata su quella formulata da Shaw, che la recrudescenza del banditismo si sarebbe verificata perché gli Isauri fatti prigionieri non avrebbero subito in genere un simile trattamento, dal momento che il governo centrale avrebbe applicato nei loro riguardi la legge in maniera elastica ed anzi avrebbe tenuto solitamente una condotta clemente²³.

²⁰ *Bandit Highlands*, cit., 240-241. R. Syme, *Ammianus*, cit., 44, riporta l’espressione ammiana ma non tenta di spiegarla, né di fornirne una traduzione. D’altra parte, anche in *TLL* X, 2, fasc. VII, 998, il passo in questione è inteso come “contrariamente alla consuetudine”.

²¹ G. Ville, *Religion et politique: comment ont pris fin les combats de gladiateurs*, *Annales ESC* 34, 4, 1979, 651-671, in particolare 661.

²² *Le jardin des supplices au Bas-Empire*, in AA.VV., *Du châtement*, cit., 313-359, in particolare 340. Andrebbe per tale ragione sfumato quanto sostenuto a tal proposito da P. Veyne, *La gladiature en Occident des origines à la mort de Domitien*, Rome 1981, 466: “il ricordo dei cristiani gettati in pasto ai leoni non aveva per nulla spinto la chiesa a condannare in linea di principio che si gettassero i criminali ai leoni”; Id., *Païens et chrétiens devant la gladiature*, *MEFRA* 111, 2, 1999, 883-917; sul rapporto fra contesto urbanistico e tipologia anfiteatrale e sulle modalità di allestimento dei *ludi gladiatorii* si vedano in generale i contributi raccolti in A. La Regina (a cura di), *Sangue e arena*, Milano 2001; M. Clavel-Lévêque, *L’empire en jeux. Espace symbolique et pratique sociale dans le monde romain*, Paris 1984; Ead., *Rituels de mort et consommation de gladiateurs. Image de domination et pratiques impérialistes de reproduction*, in H. Walter (par), *Hommages à Lucien Lerat*, Besançon-Paris 1984, 189-208; Ead., *Les jeux scéniques à Rome. Espaces de lutte et lieux de consentement*, *EstAnt* 1, 1984, 23-46; Ead., *L’espace des jeux dans le monde romain: hégémonie, symbolique et pratique sociale*, *ANRW* II 16.3, 1986, 2405-2563; J.A. Jiménez Sánchez, *El lenguaje de los espectáculos en la patrística de Occidente (siglos III-VI)*, *Polis* 12, 2000, 137-180.

²³ K. Hopwood, *Ammianus Marcellinus on Isauria*, in J.W. Drijvers-D. Hunt (edd.), *The Late Roman World and its Historian. Interpreting Ammianus Marcellinus*, London-New York

Ora, indubbiamente il testo è retoricamente costruito su un'antinomia ed una similitudine: la prima è sottintesa già nell'aggettivo riferito a *ferae*, cioè *praedatrices*, utilizzato in voluto contrasto – o, per meglio dire, a mo' di contrappasso – rispetto ai *latrones*, *praedones* destinati a diventare essi stessi *prae-dae*; la similitudine è invece dichiarata in modo esplicito nel seguito del brano di ispirazione dichiaratamente ciceroniana (14, 2, 2): *ut etiam bestiae fame monitae plerumque ad eum locum ubi aliquando pastae sunt revertuntur, ita omnes instar turbinis degressi montibus impeditis et arduis, loca petivere mari confinia*²⁴.

L'uso di accorgimenti stilistici non rende tuttavia conto della ragione per cui il riferimento alle belve feroci e allo sbranamento costituirebbe un "anormale", "inconsueto" supplizio toccato ai banditi. Occorre per tale ragione comprendere quale può essere stata la spinta ad infliggere pubblicamente – in un *oppidum* situato in un'area solo relativamente urbanizzata come la Lykaonia – una simile condanna, la quale sottolineava, rispetto a tutti gli altri criminali, la "diversità" dei *latrones*; tale "alterità" appare anzi ulteriormente rimarcata proprio dal testo ammianeo implicitamente costruito sulla netta contrapposizione fra la "ferinità" dei briganti e la "civiltà" del centro cittadino connotato da un edificio specificamente adibito a *spectacula*, fra la struttura sociale e la cultura locale di un ἔθνος non "romanizzato" ed il potere statale e la cultura "urbana" sovranazionale del governo centrale.

1999, 224-235, in particolare 228: «...the cause of the rebellion is puzzling: the execution of bandits by exposure to wild beasts was not unusual. It is difficult to see how such execution of bandits was *praeter morem*... The only possible answer is that captured Isaurians were not so treated: that local new enforcement was conceived in a manner as elastic as the local response to difficulties, and that, given the nature of the Isaurian landscape and the known characteristics of Isaurians, mercy would be shown».

²⁴ Anche nel già citato passo (19, 13, 1) relativo a *Lauricius* gli Isauri vengono paragonati ad animali pericolosi (*ut solent verno tempore foveis exsilire serpentes*); il brano presenta numerose analogie con 14, 2, 4-7, dove ricorrono termini ed espressioni come *serpentes* o *nata et educata inter editos recurvosque ambitus montium*. Sul nome "parlante" di Corocottas (= "iena"), bandito spagnolo d'età augustea (C.D. 56, 43, 3), cfr. inoltre D.C. Braund, *Corocottas, bandit and hyena*, *LCM* 5, 1980, 13-14. Sullo stretto binomio montagne-brigantaggio, sull'azione esercitata dalla natura dei luoghi, capace di 'produrre' i comportamenti e 'fissare' i tipi etnici, e sull'insistenza circa l'inclinazione al *latrocinium* di interi ἔθνη (emblematico, appunto, il caso degli Isauri) delle montagne, si veda A. Giardina, *Uomini e spazi aperti*, in A. Schiavone (a cura di), *Storia di Roma IV. Caratteri e morfologie*, 71-99, soprattutto 78-80; sull'uso da parte dei *latrones* di luoghi scoscesi come covi e dei dirupi come "strumenti" per liberarsi di cadaveri "ingombranti" cfr. anche A. Stramaglia, *Covi di banditi e cadaveri 'scomodi' in Lolliano, Apuleio e [Luciano]*, *ZPE* 94, 1992, 59-63. Sul banditismo isaurico come caso davvero paradigmatico di connessione montagne-brigantaggio e di connotazione della montagna come *locus iniquus* per il confronto armato si veda da ultimo F. Borca, *Horridi montes. Ambiente e uomini di montagna visti dai gallo-romani*, Aosta 2002, 74-77 (su cui però cfr. anche la mia *Recensione* in *QC* n.s. 3, 2004, 503-513).

In effetti la condanna dei *latrones ad bestias* non sembrerebbe affatto costituire un *unicum*, dal momento che già Strabone riferisce un episodio verificatosi intorno al 35 a.C. e del quale egli stesso fu testimone oculare: un certo Σέλουρος, che a capo di una banda armata aveva per lungo tempo messo a ferro e fuoco i territori intorno all'Etna con frequenti incursioni (λεηλασίαις πυκναῖς), venne condotto a Roma e, nel corso di un combattimento di gladiatori (μονομάχων ἀγῶνος συνεστῶτος), fu sbranato dalle bestie feroci (διασπασθέντα ὑπὸ θηρίων)²⁵. Anche Tacito narra di *Mariccus* che nel 69 in Gallia si era posto alla testa di una protesta contadina e, dopo la cattura, fu dato in pasto alle belve le quali però lo avrebbero risparmiato²⁶. Da varie testimonianze è nota poi la tragica fine – nella finzione scenica, ma anche nella vita reale – del celebre bandito “Laureolo”, inchiodato ad una *crux humilis* nell'anfiteatro e sbranato da un orso di Caledonia²⁷. Ancora, Cassio Dione parla delle vicissitudini di Bulla Felix, τις Ἴταλὸς ἀνήρ, il quale tra il 206 ed il 207 (?) prese ad imperversare alla testa di una folta banda armata (ληστήριον συστησάμενος ὡς ἐξακοσίων ἀνδρῶν) nel territorio attraversato dalla *via Appia*: in un'occasione Bulla salvò due suoi gregari che stavano per essere dati in pasto alle belve facendo ricorso ad un travestimento; in un'altra, portato al cospetto del *praefectus praetorio*, il grande giurista Papiniano, Bulla, dopo un acceso diverbio, fu condannato allo sbranamento²⁸.

Non va trascurata, d'altra parte, la sostanziale diversità fra le condanne ad *ludum gladiatorum* o *venatorium*, che non comportavano necessariamente la

²⁵ Strab. 6, 2, 6.

²⁶ Tac. *hist.* 2, 61: *captus ... Mariccus; ac mox feris obiectus quia non laniabatur, stolidum vulgus inviolabilem credebat, donec spectante Vitellio interfectus est*; cfr. V.A. Sirago, *Trecentomila croci*, 79-80.

²⁷ Sul *Laureolo* – dramma in cui il protagonista, dapprima presumibilmente schiavo fuggiasco recante un nome fittizio (*schol.* Iuv. 13, 111) e poi, forse, capo di una banda di briganti (Ios. *aI* 19, 94: ... ληστῶν [ma secondo un'altra *lectio* ληφθεῖς; cfr. ed. B. Niese IV, 226] ἡγεμόν), finiva crocifisso sulla scena (Iuv. 8, 187-188) – cfr. Suet. *Cal.* 57, 4. Secondo Marziale (*spect.* 7: *qualiter in Scythica religatus rupe Prometheus / adsiduam nimio pectore pavit avem, / nuda Caledonia sic viscera praebeuit urso / non falsa pendens in cruce Laureolus*) Domiziano lasciò che un vero criminale, già condannato a morte, interpretasse il ruolo di Laureolo, prima crocifisso e poi dilaniato da un orso (in generale sulla connessione fra la messa in scena di esecuzioni capitali sotto Domiziano e l'inaugurazione dell'anfiteatro flavio, si veda C. Vismara, *Domitien, spectacles, supplices et cruauté, Pallas* 40, 1994, 413-420). Sulle strette affinità fra l'epigramma di Marziale e la satira di Giovenale cfr. J.G. Griffith, *Juvenal and stage-struck patricians, Mnemosyne* 15, 1962, 256-261, soprattutto 259-260. La notizia di Marziale costituisce peraltro una testimonianza dell'assommarsi nella condanna di un brigante di due supplizi capitali, la crocifissione e lo sbranamento. In generale si vedano E. Diehl, *Laureolus, RE* XII 1, 1924, 1016; P.L. Schmidt, *Laureolus, KP* 3, 1969, 519. Sull'uso di una *crux humilis* per il *supplicium* di Laureolo cfr. E. Cantarella, *I supplizi capitali*, cit., 193; C. Vismara, *Il supplizio*, cit., 52.

²⁸ C.D. 76, 10; cfr. W. Henze, *Bullas, RE* III 1, 1897, 1051; V.A. Sirago, *Trecentomila croci*, cit., 59-60.

morte, e le condanne capitali con applicazione dei *summa supplicia*, cioè, come si è detto, rogo, crocifissione ed *obiectio bestiis*²⁹. Soltanto in quest'ultimo caso i criminali, condannati a morte dai tribunali, potevano essere venduti agli *editores* e giustiziati nell'arena, generalmente durante i *ludi meridiani*, l'intermezzo che segnava lo stacco tra la *venatio matutina* ed i giochi gladiatori pomeridiani³⁰.

A prescindere da talora possibili contorni romanzeschi, che la condanna *ad bestias* costituisse una delle *poenae extra ordinem* comminate almeno fino al III secolo d.C. – ma anche ben oltre – sembra confermato da alcuni passi dei giuristi d'età severiana, Marciano e Callistrato, contenuti nei *Digesta*³¹.

Questa crudele “consuetudine” rimase infatti viva, come conferma un passo del *Panegirico a Costantino* del 310 a proposito del trattamento riservato a nu-

²⁹ In particolare, sull'anfiteatro come luogo ideale, in quanto spazio chiuso, per la *damnatio ad bestias* e sul graduale abbinamento di quest'ultima alle *venationes*, intese sia come caccia agli animali, sia come condanna allo sbranamento dei *damnati* disarmati, cfr. C. Vismara, *Il supplizio*, cit., 25; 36; R. Étienne, *La naissance de l'amphithéâtre: le mot et la chose*, REL 43, 1965, 213-220. In un'epigrafe di Sagalassos (IGRR 3, 362) in Pisidia si fa menzione di un Tertullo che uccise nel IV secolo orsi, pantere e leoni (l. 5: ἄρκτ[ο]υς πορδά[λι]άς τε κατέ[κ]τανεν ἡ[δ]ὲ λέ[ε]οντας), ad ulteriore conferma di come gli *spectacula* con la presenza di belve (*venationes*) continuassero ancora in epoca tarda; i grandi felini, d'altra parte, erano facilmente reperibili in questa area dell'Anatolia: cfr. il mio *La pantera nell'iconografia monetale di una città della Pisidia romana*, MedAnt 3, 2, 2000, 621-631.

³⁰ Cfr. P. Sabbatini Tumolesi, *Pyrricharii*, PP 25, 1970, 328-338, soprattutto 331-332; Ead., *Recensione* a G. Ville, *La gladiature*, cit., in RFIC 112, 1, 1984, 100-111, in particolare 106; sul *supplicium* inteso come *spectaculum* si veda inoltre S. Mazzarino, *La legge cumana* [- -] e iis qui in terri[torio - -] (AÉ 1971, 89) e altri problemi di storia di Cumae, AAntHung 25, 1977, 447-466, specialmente 451-452.

³¹ Dig. 48, 13, 4, 2 (Marc. 14 inst.): i *latrones*, posti sullo stesso piano dei *plagiarii* e dei *sacrilegi*, *extra ordinem digna poena puniuntur*. Cfr. Dig. 48, 19, 11, 2 (Marc. 2 de publ. iudic.): i *latrones* proposito delinquunt non impetu né casu; Dig. 48, 19, 11, 3 (Marc. 2 de publ. iudic.): *capitis poena est bestiis obici vel alias similes poenas pati vel animadverti*. Dig. 48, 19, 28, 10 (Callistr. 6 de cogn.): *grassatores, qui praedae causa id faciunt, proximi latronibus habentur. Et si cum ferro adgredi et spoliare instituerunt, capite puniuntur*. E soprattutto il già ricordato passo contenuto in Dig. 48, 19, 28, 15-16 (Callistr. 6 de cogn.): [...] *nonnulli [latrones] etiam ad bestias hos damnaverunt*. Secondo J.-P. Callu, *Le jardin des supplices au Bas-Empire*, in AA.VV., *Du châtement*, cit., 341, sono riconoscibili tre tipologie di sentenze: 1. Callistrato ed Ulpiano danno l'impressione che la scelta sia alla mercé dei giudici (“la maggior parte” condanna i briganti alla croce, “qualcuno” alle bestie, “molti” spediscono i sacrileghi nell'arena, nonostante che “un certo numero” li destinino al fuoco ed “altri” li crocifiggano); 2. Modestino e Paolo prospettano l'alternativa “o ... oppure”, cioè *bestiae-cruis, bestiae-ignis, ignis-cruis*; 3. il codice teodosiano in due leggi del 316 e del 376 presenta rispettivamente varianti d'esecuzione per un trafficante di *solidi* (*aut capite aut flammis vel alia poena mortifera*) e per un liberto delatore (*ferri aut ignium poena*). Nel 391 Teodosio (CTh. 9, 14, 2) consentirà a chiunque di mettere immediatamente a morte il *nocturnus populator* o il brigante di strada che lo abbiano aggredito (*permissa cuicumque licentia, dignus ilico supplicio subiuetur*); cfr. A.D. Manfredini, *Voleurs, brigands et légitime défense en droit romain*, RHDfE 74, 1996, 505-523.

merosi prigionieri franchi, i Bructeri, condannati al supplizio durante gli spettacoli: il loro numero sarebbe stato così grande da fiaccare le fiere³². Costantino, d'altra parte, seguì l'“esempio” del padre che già nel 297 aveva gettato nell'arena i prigionieri franchi a *Londinium*³³. La medesima sorte toccò sempre ai Franchi, più tardi, nel 313, nuovamente massacrati con lo stesso sistema per ordine di Costantino³⁴. I “salutari” effetti della severità costantiniana, vengono sottolineati da un altro *Panegirico* in relazione all'invasione franca del 306 – assai significativamente definita, ai fini del nostro ragionamento, come *latrocinium*, in maniera peraltro non dissimile da quanto fa Ammiano (vedi *supra* nota 4) a proposito delle incursioni di Alamanni, Alani, Quadi e Sarmati – cui seguì ancora una volta la condanna allo sbranamento³⁵.

³² *Paneg.* 6 (7), 12, 1-3: *caesi [scil. Bructeri] igitur innumerabiles, capti plurimi; quidquid fuit pecoris, raptum aut trucidatum est; vici omnes igne consumpti; puberes qui in manus venerunt, quorum nec perfidia erat apta militiae nec ferocia servituti, ad poenas spectaculo dati saevientes bestias multitudine sua fatigarunt*; cfr. *paneg.* 4, 18, 1 (del 321 d.C.). Nel 308 andrebbe posta la campagna contro i Bructeri, i quali, originariamente stanziati in corrispondenza del basso corso del Reno, si spostarono poi a sud tra I e II sec. d.C.: C.E.V. Nixon-B. Saylor Rodgers, *In Praise of Later Roman Emperors. The Panegyrici Latini, Introduction, Translation and Historical Commentary with the Latin Text of R.A.B. Mynors*, Berkeley-Los Angeles-Oxford 1994, 235 e nota 54; 363 e nota 79. Sulla *damnatio ad bestias* riservata ai prigionieri di guerra cfr. G. Ville, *La gladiature*, cit., 231-232; Id., *Religion et politique*, cit., 665.

³³ *Paneg.* 8 (5), 17, 1 (del 297 d.C.): *enimvero, Caesar invicte, tanto deorum immortalium tibi est addicta consensu omnium quidem quos adortus fueris hostium sed praecipue internecio Francorum, ut illi quoque milites vestri qui per errorem nebulosi, ut paulo ante dixi, maris abiuncti ad oppidum Londiniense pervenerant, quidquid ex mercennaria illa multitudine barbarorum proelio superfuerat, cum direpta civitate fugam capessere cogitarent, passim tota urbe confecerint et non solum provincialibus vestris in caede hostium dederint salutem sed etiam in spectaculo voluptatem.*

³⁴ *Paneg.* 12, 23, 3 (del 313 d.C.): *nam quid hoc triumpho pulchrius, quo caedibus hostium utitur etiam ad nostrum omnium voluptatem, et pompam munerum de reliquiis barbaricae cladis exaggerat? Tantam captivorum multitudinem bestiis obicit, ut ingrati et perfidi non minus doloris ex ludibrio sui quam ex ipsa morte patientur.* A distanza di qualche tempo sarebbe stata preferibile un'immagine più clemente dell'imperatore, come sembra potersi evincere da Eus. *vC* 1, 25, 1, il quale riferisce che, dopo aver sconfitto i barbari nelle vicinanze del Reno e dell'oceano occidentale, Costantino ne “ammansi” (ἤμερα ἐξ ἀτιθάσσων κατειργάζετο) alcuni e scacciò “come fiere selvatiche” (ὄσπερ τινὰς θήρας ἀγρίους) quelli che erano irriducibili: cfr. C.E.V. Nixon-B. Saylor Rodgers, *In Praise*, cit., 138 e note 63-64; 235 e nota 55; 288-293; 329 e note 146-147.

³⁵ *Paneg.* 7 (6), 4, 2-4 (del 307 d.C.): *multa ille Francorum milia, qui Bataviam aliasque cis Rhenum terras invaserant, interfecit depulit cepit abduxit; tu iam ab ipsis eorum regibus auspicatus es, simulque et praeterita eorum scelera punisti et totius gentis lubricam fidem timore vinxisti. Liberavit ille Britannias servitute; tu etiam nobiles illic oriundo fecisti. Plurimas ille barbaras nationes victoria domuit, venia mitigavit; tibi cunctis hostibus alacritatis tuae terrore compressis interim deest materia vincendi.* Il passo diviene più chiaro se posto in relazione con alcuni brani di altri *Panegirici* che aggiungono preziosi dettagli: *paneg.* 6 (7), 10, 1-4 (del 310 d.C.): *imperator igitur filius et tanti imperatoris, et ipse tam feliciter adeptus imperium, quomo-*

Alla luce delle testimonianze fin qui discusse, la condotta tenuta nei riguardi degli Isauri sotto Costanzo II non rappresenterebbe dunque una novità, ma anzi, a ben vedere, contrariamente alla *clementia* costantiniana – tema, come è noto, assai caro ai panegiristi – parrebbe invece costituire quasi una feroce “tradizione di famiglia”.

Sebbene le analisi condotte da J.-P. Callu sulla «sinistre triade: *crux, crematio, bestiae*» mettano in luce una tendenza ad una progressiva riduzione dei casi di *damnatio ad bestias* dal I al IV sec. d.C.³⁶, la pena è ancora documentata, come si è visto, persino dai *Panegirici* e, almeno teoricamente, attestata intorno al 334-337 anche da Firmico Materno³⁷. Secondo D. Grodzynski la *Mathesis*,

*do rem publicam vindicare coepisti? Ignobilem, credo, aliquam barbarorum manum, quae repentino impetu et improvviso latrocinio ortus tui auspicia temptasset, adfecisti poena temeritatis? Reges ipsos Franciae, qui per absentiam patris tui pacem violaverant, non dubitasti ultimis punire cruciatibus, nihil veritus gentis illius odia perpetua et inexpiabiles iras. Cur enim ullam reputet iustae severitatis offensam imperator qui quod fecit tueri potest? Tuta clementia est quae parcat inimicis et sibi magis prospicit quam ignoscit; te vero, Constantine, quantumlibet oderint hostes, dum perhorrescant. Haec est enim vera virtus, ut non ament et quiescant. Cautior licet sit qui devinctos habet venia perduelles, fortior tamen est qui calcat iratos; cfr. anche 6 (7), 11, 3-5: sciunt posse Franci transire Rhenum, quos ad necem suam libenter admittas, sed nec victoriam possunt sperare nec veniam. Quid ipsos maneat, ex regum suorum cruciatibus metiuntur, ideoque tantum abest ut amnis illius transitum moliantur, magis ut coepto ponte desperent. Ubi nunc est illa ferocia, ubi semper infida mobilitas? Iam ne procul quidem Rhenum audetis accole-re, et vix securi flumina interiora potatis. Contra hinc per intervalla disposita magis ornant limitem castella quam protegunt. Arat illam terribilem aliquando ripam inermis agricola, et toto nostri greges bicornes mersantur. Haec est tua, Constantine, de Ascarici Merogaisique supplicio cotidiana atque aeterna victoria omnibus quondam secundis proeliis anteponenda: semel acie vincitur, sine fine documento). La punizione ebbe luogo prima del settembre 307 poiché essa è menzionata in *paneg.* 7 (6), 4, 2 databile appunto in quell'anno. Ai re franchi messi a morte si fa riferimento anche in *paneg.* 4, 16, 5-6 (del 321 d.C.): *tu ferocissimis regibus Ascarico et comite suo captis tanta laude res bellicas auspicatus es, ut eam inaudita magnitudinis obsidem teneremus. Ut Herculem ferunt adhuc tenerum atque lactantem duos angues manu elisisse, ut iam infantulo indoles futuri roboris emicaret, sic tu, imperator, in ipsis imperii tui cunabulis, quasi geminos dracones necares, per saevissimorum regum famosa supplicia ludebas* (cfr. Eutrop. 10, 3, 2: *inde ad Gallias profectus est dolo conposito, tamquam a filio esset expulsus, ut Constantino genero iungeretur, moliens tamen Constantinum reperta occasione interficere, qui in Galliis et militum et provincialium ingenti iam favore regnabat caesis Francis atque Alamannis captisque eorum regibus, quos etiam bestiis, cum magnificum spectaculum muneris parasset, obiecit*).*

³⁶ *Le jardin des supplices*, cit., 336.

³⁷ *Math.* 3, 4, 20: *si vero Marte in septimo loco constituto Saturnus aut <in> hora aut in MC. partiliter sit constitutus, vel si Luna plena feratur ad Martem vel minuta ad Saturnum, magnorum malorum, funestae calamitatis infortunia decernunt. Tunc accusationes, tunc vincula, tunc carceres, tunc damnationes, tunc contra eum capitales sententiae proferuntur; aut enim bestiis obicitur aut per praecipitia iactatur aut ruina deprimitur aut domesticis insidiis laniatur aut a latronibus interimitur aut in navigio perit; 8, 17, 2: quodsi benivola stella cum malivolis iuncta hunc eundem locum viderit, facit ergastulis praepositos vel metallis. Si vero hoc sidus in occasu fuerit inventum, et locum istum malivolae stellae respexerint, facient feris obici aut in cruce tolli.*

scritta negli ultimi anni del regno di Costantino o poco dopo, documenterebbe anzi l'innegabile valore sociologico dell'astrologia, capace di rivelare, tra le pieghe di previsioni, calcoli e simboli zodiacali, l'importanza considerevole del sistema giudiziario nell'immaginario sociale di IV secolo. Firmico non si porrebbe su una base polemica di denuncia delle ingiustizie commesse dagli imperatori (come fa Ammiano) ma partirebbe dal presupposto dell'esistenza di un destino, anche giudiziario, ineluttabile. «La *Mathesis* est à prendre comme un témoignage du fait que l'on meurt facilement et souvent d'un *summum supplicium*, et qu'ainsi, pour une quantité indéfinissable d'hommes, la mort par le feu ou les bêtes constitue l'une des représentations collectives de la mort»³⁸.

Benché si ritenga generalmente che in età costantiniana siano "sparite" la croce, la forca e la *damnatio ad bestias*, mentre sia rimasto il rogo³⁹, in realtà per quanto concerne specificamente la condanna allo sbranamento è assai difficile stabilire con precisione l'effettiva permanenza in vigore della pena; sarebbe tuttavia possibile, almeno secondo la tesi di Grodzynski, che questo supplizio sia terminato, almeno formalmente, nel momento in cui i *ludi gladiatorii* furono interdetti nel 325 da una legge di Costantino, l'editto di Berito. In questo provvedimento la gladiatura, intesa come spettacolo dei *damnati ad bestias*, viene proibita sulla base della considerazione che l'*otium civile* e la *quies domestica* non tollerano la brutalità sanguinaria: più che l'influsso del cristianesimo, parrebbero ravvisabili in tale disposizione ragioni di politica interna⁴⁰.

³⁸ D. Grodzynski, *Tortures mortelles et catégories sociales. Les summa supplicia dans le droit romain aux III^e et IV^e siècles*, in AA.VV., *Du châtement*, cit., 361-403, in particolare 403.

³⁹ La crocifissione fu abolita nel 313/314: Aur Vict. *Caes.* 41, 4: *denique constantinus cunctos hostes honore ac fortunis manentibus texit recepitque, eo pius, ut etiam vetus terribilisque supplicium patibulorum et cruribus suffringendis primus removerit*; cfr. *Soz. h.e.* 1, 8, 13: ... τὴν τοῦ σταυροῦ τιμωρίαν νόμῳ ἀνεῖλε τῆς χρήσεως τῶν δικαστηρίων; Ps. Aug. *quaest. test.* 1, 65: *et antea cruci homines figebantur, quod postea edicto prohibitum manet*; più generico Aug. *serm.* 88, 9, 8: *sed quia ipse honoraturus erat fideles suos in fine huius saeculi, prius honoravit crucem in hoc saeculo; ut terrarum principes credentes in eum prohiberent aliquem nocentium crucifigi*; fu tuttavia reintrodotta l'antica pena del *culleus*, da tempo caduta in disuso e riservata ai colpevoli di parricidio, dapprima fustigati, poi chiusi in un sacco con un serpente, un gallo ed una scimmia, ed infine trasportati da un carro in prossimità di un corso d'acqua o del mare e scaraventati in acqua: *CTh.* 9, 15, 1 del 16 novembre 318; rimase in vigore la condanna al rogo: J.-P. Callu, *Le jardin des supplices*, cit., 343; C. Vismara, *Il supplizio*, cit., 31. In generale sull'evoluzione dei *summa supplicia* tra Costantino e Giustiniano si veda il fondamentale lavoro di U. Brasiello, *La repressione penale*, cit., 457-499.

⁴⁰ D. Grodzynski, *Tortures mortelles*, cit., 369-370 e nota 22. *CTh.* 15, 12, 1 (1° ottobre del 325): *Imp. Constantinus A. Maximo P(raefecto) P(raetori)o. Cruenta spectacula in otio civili et domestica quiete non placent. Quapropter, qui omnino gladiatores esse prohibemus eos, qui forte delictorum causa hanc condicionem adque sententiam mereri consueverant, metallo magis facies inservire, ut sine sanguine suorum scelerum poenas agnoscant. P(ro)p(osita) Beryto kal. octob. Paulino et Iuliano cons.* La condanna alle bestie si trova ancora in una costituzione di

L'influenza della religione sarebbe invece più tardiva secondo Veyne e si coglierebbe piuttosto in una legge di Valentiniano e Valente del 365, la quale vietava che un cristiano arrestato per qualunque crimine venisse inviato al *ludus*: per la prima volta gli imperatori avrebbero manifestato così preoccupazione per la sorte del gladiatore e non per gli effetti della condanna sugli spettatori⁴¹.

Resta dunque da chiedersi come debba intendersi il *praeter morem* del testo ammiano in riferimento ad una condanna, un *supplicium* che rappresentava invece, nel caso in cui l'autore del *crimen* fosse stato un *latro*, una consuetudine (Strabone, Marziale), anzi una norma codificata (Marciano, Callistrato).

Si potrebbe, forse, ipotizzare che con la "pace" costantiniana la pena di morte tramite sbranamento o anche per mezzo di crocifissione sarebbe divenuta ideologicamente inaccettabile ed avrebbe finito per rendere ancor più peculiare, ancor più 'isolato' chi la subiva: il bandito sarebbe cioè rimasto più emarginato dei cristiani ed il suo corpo non sarebbe apparso sacro ed inviolabile neppure dopo l'inclusione formale della religione cristiana – salvo la breve, ma non per questo meno significativa, "parentesi" giuliana – tra le religioni professate nell'Impero. Il passo ammiano, qualora tale ipotesi cogliesse nel vero, confermerebbe perciò che persino dopo Costantino la condanna *ad bestias* continuava ad essere comminata anche se non più nei confronti dei cristiani, bensì dei briganti ritenuti agenti realmente ben più "destabilizzatori" dell'ordine costituito, fattori patogeni per una compagine imperiale di fatto da tempo cristianizzata, eppure sempre "a rischio" di fronte alle spinte almeno potenzialmente eversive dei banditi. L'iniziativa statale di repressione fa emergere in effetti, soprattutto a partire dal III secolo, un quadro estremamente vivace in cui le grandi bande di briganti costitui-

Costantino del 1° agosto 315 (*CTh.* 9, 18, 1; cfr. I. Gothofredus, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis*, Lipsia 1738, vol. III, 173-176, in particolare 175; U. Brasiello, *La repressione penale*, cit., 459). Sul rapido cambiamento di sensibilità in una società trasformata, rilevabile anche nella stessa legislazione costantiniana, cfr. G. Ville, *La gladiature*, cit., 461; Id., *Religion et politique*, cit., 654; 669-671; meno propenso ad enfatizzare tale influsso cristiano Y. Rivière, *Constantin, le crime et le christianisme: contribution à l'étude des lois et des mœurs de l'antiquité tardive*, *AnTard* 10, 2002, 327-361, in particolare 354-361. Per un'interpretazione diversa, meno letterale, della legge costantiniana, da ritenersi come un provvedimento ancora "prematuro", troppo ambizioso nella sua portata generale per essere di fatto efficacemente applicato ovunque, cfr. invece P. Veyne, *Païens et chrétiens*, cit., 910-911 e nota 90, il quale propenderebbe piuttosto a postdatarne l'effettiva attuazione sulla base della considerazione che una legge (*CTh.* 15, 12, 3) del 7 aprile 397 (?) fa riferimento a gladiatori passati a prestare servizio nelle truppe private di alcuni senatori: *Imp. Arcad(ius) et Honor(ius) AA. ad populum post alia: si quos e gladiatorio ludo ad servitia senatoria transisse constabit, eos in extremas solitudines amandari discernimus. Dat. et p(ro)p(osita) Romae Caesario et Attico cons; si veda anche Theod. h.e. 5, 26: Ὀνόματιος ... τὰς ἐν Ῥώμῃ πάλαι γινομένας μονομαχίας κατέλυσεν. Cfr. C. Dupont, *Le Droit Criminel*, cit., 37-39, che data la scomparsa definitiva dei giochi gladiatori al 405 d.C.*

⁴¹ *CTh.* 9, 40, 8; cfr. P. Veyne, *Païens et chrétiens*, cit., 911, nota 90.

scono la punta di diamante di un fenomeno di criminalità organizzata territorialmente diffusa, capace di minacciare dall'interno lo Stato romano almeno per tutto il secolo successivo, il IV – all'interno del quale si inquadra perfettamente il testo ammiano – ed anche oltre⁴². Non che nel V secolo scompaia la minaccia isaurica o si estingua la legislazione in materia: una costituzione di Onorio e Teodosio del 27 aprile 408 contiene ancora un esplicito riferimento ai briganti Isauri, passibili di punizione da parte dei governatori persino durante la Pasqua⁴³.

⁴² La vicenda di Trebelliano (personaggio fittizio posto sotto Gallieno, su cui si veda *HA Tyr.* 26, 1-7, soprattutto 6: *denique post Trebellianum pro barbaris habentur; et cum in medio Romani nominis solo regio eorum, novogenere custodiarum quasi limes includitur, locis defensa, non hominibus*; cfr. *PLRE I, Trebellianus*, 922) ben rifletterebbe, secondo J. Rougé, *L'Histoire Auguste et l'Isaurie au IVème siècle*, *REA* 68, 1966, 282-315, soprattutto 300-301, la situazione dell'Isauria durante la seconda metà del IV secolo, momento in cui, come confermerebbe Ammiano, i Romani avrebbero preso l'abitudine di trattare i briganti Isauri alla stregua di stranieri esterni all'Impero e quindi come barbari. Sui limiti della veridicità storica dei capitoli della *Historia Augusta* dedicata agli usurpatori dell'epoca di Gallieno (?), tra i quali appunto Trebelliano, si veda anche G. Marasco, *Alcuni tyranni dell'epoca di Gallieno*, *Sileno* 14, 1988, 215-232. D'altra parte, anche l'*Expositio totius mundi* (45: ... *Isauria, quae viros fortes habere dicitur, et latrocinia aliquando facere conati sunt, magis vero et adversarii Romanorum esse voluerunt, sed non potuerunt invictum nomen vincere*) riferisce che gli Isauri fanno guerra ai Romani e desiderano essere considerati nemici stranieri; sul passo si veda J. Rougé (par), *Expositio totius mundi et gentium. Introduction, texte critique, traduction, notes et commentaire*, Paris 1966, 22-23, secondo il quale gli Isauri non erano considerati dal governo centrale semplicemente dissidenti «en état de rébellion», bensì veri e propri barbari «en état de sécession». D'altra parte lo stesso Ammiano (14, 2, 13) riferisce che le truppe romane poste a difesa della regione erano dislocate in tutta la zona di frontiera dell'Isauria (*militibus omne latus Isauriae defendentibus*), dato, questo, che emerge, come si è visto, anche dalla *Historia Augusta* (*Tyr.* 26, 6) a proposito dell'organizzazione di un *quasi limes* intorno all'area di ribellione. La polarità fra bandito e stato romano risulta chiaramente esemplificata anche nei cosiddetti *hermeneumata* di Sponheim, testi scolastici bilingui del IV sec. d.C., probabilmente di ambiente gallico, editi e commentati da A.C. Dionisotti, *From Ausonius' School Days? A Schoolbook and Its Relatives*, *JRS* 72, 1982, 83-125 e tavv. I-III, ed oggetto di penetranti osservazioni da parte di A. Giardina, *L'impero e il tributo (gli hermeneumata di Sponheim e altri testi)*, *RFIC* 113, 1985, 307-327; sulla tradizione del bandito-martire connessa alla memoria delle *Bagaudae* e presente in Gallia tra IV e XI secolo cfr. Id., *Banditi e santi. Un aspetto del folklore gallico tra tarda antichità e medioevo*, *Athenaeum* 61, 1983, 374-389. Sulla presenza, costante e minacciosa, di *latrones in itineribus* nel *tractatus de divitiis del corpus* pelagiano, si veda inoltre S. Toscano, *Praedones, latrones, fures, raptores: allarme sociale o moralismo di maniera?*, in AA.VV., *La formazione scientifica ad Acireale dagli anni '20 al terzo millennio*, Giarre 2002, 168-177, soprattutto 172-177.

⁴³ *CTh.* 9, 35, 7: *provinciarum iudices moneantur, ut in Isaurorum latronum quaestionibus nullum quadragensimae nec venerabilem pascharum diem existiment excipiendum, ne differatur sceleratorum proditio consiliorum, quae per latronum tormenta quaerenda est, cum facillime in hoc summi numinis speretur venia, per quod multorum salus et incolumitas procuratur*; nel medesimo periodo si hanno notizia di frequenti incursioni isauriche in area micrasiatica: *Chrys. epp.* 135, PG 52, 693 nel 406; 131, PG 52, 690 nello stesso anno; cfr. *epp. Olymp.* 9, 2b; 4c.; 12, 1a; 15, 1d; 17, 1a; 4a (intorno al 404); *Philost. h.e.* 11, 8; *Firm. ep.* 1 (poco prima del 431); al riguar-

Tuttavia, piuttosto che invocare un più limitato campo di applicazione della pena dopo la “liberalizzazione” del credo cristiano, è forse plausibile un’altra ipotesi, connessa all’eventualità di una traduzione diversa dell’espressione ammiana *praeter morem*, la quale, più che riferirsi ad un’anomalia rispetto alla consuetudine, potrebbe invece cogliere la peculiarità giuridica della condanna riservata ai *latrones*: quindi non “contrariamente ad ogni consuetudine”, come è stata sempre interpretata, da Ville a Callu fino a Shaw, bensì “più di quanto avveniva di solito” in sede di repressione criminale *extra ordinem*, ossia la condanna contemplata dal diritto penale per i reati ritenuti più gravi, l’*ad bestias obici*, pena prevista appunto dalla *cognitio extra ordinem*⁴⁴. Che questo sia il reale significato dell’espressione ammiana è confermato – oltre che dall’evidente illogicità del passo, qualora, ripetiamo, si intenda come un fatto ‘inconsueto’ l’esposizione dei briganti alle fiere – anche dall’*usus scribendi* dello stesso Ammiano, il quale adopera solo in un altro caso (30, 5, 19) *praeter morem*, a proposito del cavallo di Valentiniano I, che, *anteriores pedes praeter morem erigens in sublime*, cioè “sollevando le zampe anteriori più del solito” – come peraltro traduce lo stesso Selem, *Ammiano*, vol. II, 1005 – impediva all’imperatore di montare in groppa. *Praeter*, dunque, non con il significato di “contrariamente” ma nel senso, ampiamente attestato, di “più di”.

“Pericolosi” più dei cristiani, armati ed ideologicamente connotati, i banditi rappresentarono sì per lo Stato romano una società “ai margini”, ma soprattutto una dimensione parallela, un polo eccentrico eppure capace di contrapporsi al governo centrale o comunque di destare in esso qualche preoccupazione. Occorre tuttavia interrogarsi a fondo sull’effettiva possibilità – e sugli eventuali limiti – di applicare il concetto di “marginalità” ai briganti, le cui bande avrebbero rappresentato, secondo J.-C. Schmitt, gruppi stabili, organizzati e talvolta

do si veda anche E. Patlagean, *Pauvreté économique et pauvreté sociale à Byzance, 4^e-7^e siècle*, Paris 1977, trad. it. parziale *Povertà ed emarginazione a Bisanzio*, Roma-Bari 1986, 210-212.

⁴⁴ Secondo il *Vocabularium iurisprudentiae Romanae*, t. IV/2, col. 1084-1086 s.v. *praeter*, tale preposizione non viene usata dai giuristi insieme a *morem*; nel t. III/2 col. 1995, s.v. *mos*, tale sostantivo al singolare è utilizzato dai giuristi unicamente in dipendenza della preposizione *ex*; cfr. tuttavia *CTh.* 9, 32, 1: ... *praeter fas praeterque morem*. Sull’uso di *praeter* in ambito giuridico si vedano D. Noy, *A Misunderstanding about Roman Divorce Law: The Meaning of ‘Praeter’ in Digest 24.2.9, CQ* 38, 1988, 572-576 (tale preposizione andrebbe tradotta in un caso specifico in senso esclusivo “excluding any” e non in senso inclusivo “as well as the”). Sui significati della preposizione *praeter* cfr. A. Forcellini, *Lexicon totius Latinitatis*, Patavii 1940, 839; sugli usi di *praeter* in Ammiano (ad es. 22, 12, 5; 28, 1, 14) nel senso di “più di” si veda soprattutto *TLL* X, 2, fasc. VII, 996-997; in generale sulle occorrenze di *praeter* e di *mos* in Ammiano si vedano M. Chiabò, *Index verborum Ammiani Marcellini, pars II (M-Z)*, Hildesheim-Zürich-New York, 1983, 483-484; 606-607; I. Viansino, *Ammiani Marcellini rerum gestarum Lexicon, pars II (L-Z)*, Hildesheim-Zürich-New York 1985, 107-108; 346-347.

persino imponenti, che si muovono in spazi “marginali” e sono connotati da segni, regole, tecniche, gergo culturalmente peculiari⁴⁵.

Invero, i concetti di “marginalità” ed “emarginazione”, cui V. Neri ha attribuito sul piano lessicale «un significato sostanzialmente identico, di collocazione appunto periferica»⁴⁶, di fatto non sembrano perfettamente sovrapponibili, come ha giustamente rilevato N. Guglielmi, secondo la quale, invece, la marginalità dipenderebbe dalla volontà dell’individuo o del gruppo minore, mentre l’emarginazione sarebbe il prodotto di una sanzione del gruppo “di maggioranza”⁴⁷. Parrebbe dunque assai più verosimile l’equazione marginale : emarginato = solo : isolato, nella quale la seconda coppia di termini presuppone di fatto una ferma volontà di esclusione esercitata ai danni del singolo o di un gruppo comunque ristretto.

In stretta connessione poi col concetto di ‘marginalità’ si trova quello di ‘devianza’⁴⁸, termine adoperato in sociologia «per designare un insieme disparato di trasgressioni, di condotte disapprovate»⁴⁹ che spingono i loro autori «ai

⁴⁵ J.-C. Schmitt, *La storia dei marginali*, in J. Le Goff (par), *La nouvelle histoire*, Paris 1979, trad. it. *La nuova storia*, Milano 1990 (1980), 257-287, in particolare 262; 279; 282-284; 286.

⁴⁶ V. Neri, *I marginali nell’Occidente tardoantico. Poveri, ‘infames’ e criminali nella nascente società cristiana*, Bari 1998, in particolare 9; 10-13; su struttura, scopi e contenuti del volume di Neri si veda inoltre la *Recensione* di G.A. Cecconi in *Athenaeum* 89, 2001, 684-687. Resta imprescindibile il fondamentale studio di E. Patlagean, *Povertà ed emarginazione*, cit. (su cui cfr. M. Mazza, *Poveri e povertà nel mondo bizantino (IV-VII secolo)*, *StStor* 2, 1982, 283-315) sul rapporto fra emarginazione e povertà nella società bizantina. Sui briganti inquadrabili, in quanto criminali, fra le *classes dangereuses*, ma certamente non nello specifico contesto della povertà tardoantica, cfr. P. Brown, *Poverty and Leadership in the Later Roman Empire*, Hanover-London 2003, trad. it. *Povertà e leadership nel tardo Impero romano*, Roma-Bari 2003, 21.

⁴⁷ N. Guglielmi, *Il Medioevo degli ultimi: emarginazione e marginalità nei secoli XI-XIV*, Roma 2001, 7; 37 (sui fattori geopolitici, economici, religiosi, patologici, morali che possono determinare la marginalità); si veda inoltre B. Geremek, *L’emarginato*, in J. Le Goff (a cura di), *L’uomo medievale*, Roma-Bari 1994⁷ (1987), 391-421, segnatamente 396-397 sulla figura del bandito come emarginato destinato all’esclusione dalla società; in generale Id., *Uomini senza padrone: poveri e marginali tra Medioevo e età moderna*, Torino 1992; A. McCall, *The Medieval Underworld*, London 1979, trad. it. *I reietti del Medio Evo. Fuorilegge, briganti, omosessuali, eretici, streghe, prostitute, ladri, mendicanti e vagabondi*, Milano 1987, in particolare 62-100 a proposito del brigantaggio fra VI e XV secolo; C. Gauvard, *Le concept de marginalité au Moyen Âge: criminels et marginaux en France aux XIV^e et XV^e siècles*, in B. Gernot (dir.), *Histoire et criminalité*, cit., 363-368.

⁴⁸ Cfr. N.J. Smelser, *Sociology*, Englewood Cliffs 1981, trad. it. *Manuale di sociologia*, Bologna 1995³ (1984), 180; T. Bandini-U. Gatti-B. Gualco-D. Malfatti-M.I. Marugo-A. Verde, *Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*, Milano 2004, vol. I, 22-23 (sull’uso del termine ‘devianza’ in senso alternativo o in modo integrativo rispetto a ‘delinquenza’); 291-439 (su prevenzione, deterrenza, mediazione e rieducazione come forme di risposta sociale al crimine).

⁴⁹ R. Boudon (éd.), *Traité de sociologie*, Paris 1992, trad. it. *Trattato di sociologia*, Bologna 1996, 381-386; anche 377 sullo stretto legame esistente fra centro urbano e condotta devian-

marginari del gruppo, precisamente dove le pressioni alla conformità non si esercitano più» (sarebbe dunque valida l'equazione devianza : conformità = marginalità : centralità)⁵⁰. Tuttavia, al di là di indubbie somiglianze con alcuni tratti comportamentali dei banditi, occorre però rilevare come la teoria – praticamente divenuta ormai un luogo comune della moderna sociologia – secondo la quale l'urbanizzazione si accompagnerebbe costantemente a numerose forme di devianza, rappresenti un *topos* inapplicabile al banditismo antico, il cui luogo deputato è invece per eccellenza proprio l'area extraurbana, non protetta da solide mura e dunque alla mercé di razzie, rapimenti e stragi.

In effetti, l'“idea” del bandito nel mondo romano sembra mutare a seconda della prospettiva: se, infatti, si tratta del fuorilegge che rapisce l'immaginario del colto pubblico dei romanzieri appare più lecito parlare di una figura sociologicamente ‘deviante’ ed antropologicamente ‘marginale’, qualora invece sia il personaggio, brigante o pirata, che, alla testa di una piccola banda o a capo di folte schiere, rappresenta un reale pericolo per lo Stato romano, come si può evincere dai passi di Ammiano, della *Historia Augusta* o di Zosimo, allora sembra più verosimile l'accostamento con la figura dell'‘emarginato’, in quanto individuo politicamente e socialmente destabilizzatore, fautore di pericolosi moti ribellistici, nazionalistici, ‘secessionisti’. Il termine *latro* copre dunque una grande varietà di situazioni, da quella del criminale isolato a quella del bandito “illustre”: in ogni caso tra il mondo del bandito e quello della legge non esiste alcuna forma di dialogo, il contatto è scontro, la cattura è supplizio capitale. Il *background* culturale e valoriale del bandito è strettamente radicato e fortemente consolidato nell'ambiente di provenienza: la concezione della vita elaborata dal brigante non è di per sé disadattiva, ma è concepita come criminale se osservata nell'ottica dei Romani, per i quali le disarmonie e le conflittualità messe in gioco dal *latrocinium* non prevedono criteri educativi o ri-educativi ma soltanto punizioni e pene capitali comminate contro quella che è ritenuta

te; cfr. T. Bandini-U. Gatti-B. Gualco-D. Malfatti-M.I. Marugo-A. Verde, *Criminologia*, cit., vol. II, 239-332 su criminalità urbana ed ‘ecologia’ della devianza.

⁵⁰ R. Boudon (éd.), *Trattato*, cit., 359; 361-362; 381. Mentre le spiegazioni biologiche (C. Lombroso) e quelle psicologiche (S. Freud) della devianza pongono in evidenza le caratteristiche personali del deviante, quelle sociologiche danno piuttosto peso ai fattori socio-politici (devianza come “etichetta” applicata dai gruppi più potenti agli individui più deboli, costituiti da *outsiders*), culturali (devianza come prodotto dei conflitti fra ‘sottoculture’ – o meglio ‘subculture delle bande’ – e cultura dominante) ed economici (devianza come atto criminale prodotto da “ribelli”, cioè da violatori delle norme imposte da una società ‘capitalista’ ed applicate in quanto strumenti delle classi dominanti, proprietarie dei mezzi di produzione); ed è soprattutto quando la devianza si collettivizza in bande ribelli che «il gruppo deviante acquisisce più potere di quanto i suoi membri ne avrebbero individualmente e crea una nuova e più complessa serie di problemi per le autorità»: N.J. Smelser, *Manuale*, cit., 181-190; 202.

una forma di devianza – ossia di violazione delle aspettative proprie di una determinata norma sociale – per la quale sarebbe inapplicabile (e nemmeno pensabile) un qualunque correttivo.

Non è un caso che, durante l'insurrezione del brigante isaurico *Palfuerius*, l'imperatore Probo in persona si sia spinto fin sotto le mura di Kremna nella remota Pisidia per rintuzzare in fretta, egli *restitutor*, la forza pericolosamente disgregatrice dei banditi⁵¹. Ma c'è di più: gli Isauri sono considerati “barbari” estranei all'Impero, anzi forse ben più temibili dei barbari propriamente detti, in quanto non *gentes externae* bensì ἔθνος stanziato in una regione geograficamente non periferica ma interna alla stessa compagine territoriale imperiale: per tali ragioni, e non solo perché bollati come *latrones* ribelli (Shaw, Hopwood) da punire nonostante l'etica cristiana imperante (Ville, Callu), essi meritavano sotto Costanzo II – come già avvenuto per altri barbari prigionieri di guerra durante i regni del padre e del nonno – il *supplicium* previsto in ambito di repressione straordinaria, ossia la condanna a morte per sbrana-

mento.

Concludendo, se è vero che in genere risulta difficilmente adattabile al mondo romano la categoria moderna del “bandito sociale”, è però probabile che il caso degli Isauri vada comunque considerato a sé. Infatti, mentre i *latrocinia* commessi da singole figure di fuorilegge si concludevano con la morte dello stesso *latro* e lo scioglimento della banda, il banditismo dell'Isauria – nonché delle regioni limitrofe, tutte geograficamente ‘predisposte’, morfologicamente dotate di una ‘vocazione’ al brigantaggio, come la Licaonia, la Pisidia, la Cilicia Tracheia – si configura invece come un fenomeno storico di lunga

⁵¹ Secondo J. Rougé, *L'Histoire Auguste*, cit., 282-315, il resoconto della *Vita Probi* (HA P 16, 4: *in itinere potentissimo quodam latrone Palfuerio capto et interfecto omnem Isauriam liberavit populis atque urbibus Romanis legibus restitutis*) sarebbe fortemente contaminato dai fatti narrati da Ammiano relativi al 354; su questo argomento si veda anche R. Syme, *Ammianus*, cit., 48-52; H. Brandt, *Probus, pacator Pamphyliae et Isauriae? Historisch-epigraphische Notizen zu SHA Probus 16, 4-17, 1*, in G. Bonamente-N. Duval (a cura di), *Historiae Augustae Colloquium Parisinum, n.s. I, 1990*, Macerata 1991, 83-92). Rougé e Syme, pur concordando sugli anacronismi della *Historia Augusta*, divergono quanto alla figura del bandito in questione perché secondo il primo (il quale a sua volta segue M.I. Rostovtzeff, *Storia economica e sociale dell'Impero romano. Nuova edizione accresciuta di testi inediti, a cura di Arnaldo Marcone*, Milano 2003, 712, nota 23) il brigante si sarebbe chiamato *Palfuerius* (o *Palfurius*) *Lydius* (da identificarsi, perciò, con il Λύδιος di Zos. I, 69-70), per Syme, invece, i due personaggi andrebbero tenuti distinti. Il passo di Zosimo è stato connesso con una dedica all'imperatore Probo da parte di Terenzio Marciano, *praeses provinciae Lyciae Pamphyliae*, la cui titolatura permette un'esatta datazione al 278: S. Mitchell-S.H. Cormack-R. Fursdon-E. Owens-J. Öztürk, *Cremna in Pisidia. An Ancient City in Peace and in War*, London 1995, 177-210; S. Mitchell, *The Siege of Cremna*, in D.H. French-C.S. Lightfoot (edd.), *The Eastern Frontier of the Roman Empire*, Oxford 1989, 311-328, in particolare 311-318.

durata a carattere ‘regionale’, un “linguaggio” politico che struttura il dialogo fra autorità statale e potere locale, fra centro e periferia dell’Impero, un movimento autonomistico che, pur non esprimendo una protesta contadina, verosimilmente poteva quanto meno denunciare un’insoddisfazione “nazionale” dell’assetto sociale locale nei confronti di strutture di potere via via sempre più consolidate, un’insoddisfazione che, però, da antistatale in qualche modo progressivamente si “statalizza”: la “trasformazione” di Zenone da brigante in imperatore, da capobanda in legislatore, costituisce l’esito di un lungo processo che dalla conflittualità giunge all’intesa, dall’illegittimità alla legittimazione, dalla marginalità ‘etnica’ all’integrazione ‘culturale’.

RIASSUNTO

Il presente studio si propone di valutare l’incidenza sul piano politico e sociale dell’aspetto punitivo fra prima età imperiale e Tarda Antichità, mira, cioè, ad individuare la funzione – o le funzioni – della prassi giudiziaria e repressiva, a verificare, in ultima analisi, l’eventuale fine dissuasivo o il reale effetto deterrente esercitati dallo Stato romano attraverso la violenza corporale.

In particolare, modalità e tempi dell’esecuzione capitale riservata a *latrones*, *praedones* e *grassatores*, pur nella loro agghiacciante brutalità (vivicombustione, crocifissione, sbranamento), possono far luce su esigenze concrete del governo romano, quali la certezza della pena, il soddisfacimento della vendetta, la minaccia di future, possibili punizioni e *last but not least* la continua, e spettacolare, ri-affermazione di un potere centrale forte, militarmente e politicamente consolidato, e quindi garante di protezione dai pericoli, esterni e soprattutto interni alla vasta compagine territoriale dell’Impero.

L’analisi di alcuni brani di Ammiano Marcellino – per uno dei quali viene proposta una nuova traduzione – si rivela particolarmente utile ai fini della comprensione del “particolare” trattamento riservato ai briganti Isauri, assai diversi dai marginali fuorilegge che rapivano l’immaginario del colto pubblico dei romanzieri, ma anche dai criminali “illustri” ed emarginati dei resoconti circostanziati degli storici. Il banditismo isaurico si configura invece come un fenomeno storico di lunga durata a carattere ‘regionale’, un movimento autonomistico che, pur non esprimendo una protesta contadina, verosimilmente poteva quanto meno denunciare un’insoddisfazione “nazionale” dell’assetto sociale locale nei confronti di strutture di potere via via sempre più consolidate.